

Omniter Group SRL michele.scarabello@omniter.it Tel. 0498842717 Cell. 3939702687		Omniter Consulenze Aziendali Sicurezza D.lgs 81/08 C.P.R. B.R.C. Reg 1223 ISO 22716 Qualità ISO 14001 CE OHSA 18001 R.S.P.F. Ambiente D.lgs. 231/01 ISO 9001 Rumore Vibrazioni Formazione I.F.S. ISO 15 B.C.M. I.F.S.		NEWS 01/2024 Pagina 1 di 1 RISERVATO	
1		CONTRIBUTI PARITÀ DI GENERE			
Bando UNI Pdr 125/22 Può agevolare le spese degli enti di certificazione		E' pubblicato l'Avviso per l'erogazione dei contributi alle PMI per i servizi di assistenza tecnica e accompagnamento alla certificazione della parità di genere e dei contributi per i costi di certificazione. Questi ultimi saranno pagati direttamente agli OdC che hanno aderito all'Avviso per la formazione di un elenco degli organismi di certificazione accreditati per lo schema di certificazione della parità di genere UNI/PdR 125:2022, interessati a aderire alla misura di agevolazione delle piccole e medie imprese e microimprese (PMI), anch'esso qui pubblicato. Con questo Bando, le aziende possono ottenere contributi per ricevere assistenza tecnica e di accompagnamento per ridurre il divario di genere in azienda e arrivare a ottenere la Certificazione di Parità di Genere (UNI/PdR 125:2022). Verifica se la tua azienda abbia i requisiti minimi per presentare la domanda. Si ha tempo fino alle ore 16:00 del 28 marzo 2024 attraverso il sito restart.infocamere.it (è necessario accedere alla piattaforma con SPID/CIE/CNS).			
2		DICHIARAZIONE CONAI			
ENTRO 20 Gennaio 2024		Si ricorda che anche le aziende importatrici di merci imballate o imballaggi vuoti sono tenute a dichiarare a CONAI i quantitativi di imballaggio importati sul territorio nazionale. Sono previste anche formule semplificate di dichiarazione qualora sia particolarmente complicato determinare il peso e/o i materiali di imballaggio delle merci di provenienza estera. Se le imprese importano merce imballata o imballaggi vuoti, e quindi ricevono fatture di acquisto da un fornitore estero (UE ed EXTRA UE), sono tenute a presentare al CONAI una dichiarazione periodica che, a seconda del fatturato legato all'importazione, potrà essere annuale, trimestrale o mensile. Dal 1° gennaio 2024, viene introdotta un'agevolazione per i piccoli commercianti che acquistano all'estero (sia UE che extra UE) imballaggi vuoti da rivendere sul territorio nazionale. La nuova procedura consente ai piccoli commercianti di dichiarare al Conai il Contributo Ambientale CAC in base alle importazioni di imballaggi vuoti effettuati in un determinato periodo evitando di quantificare di volta in volta il CAC nelle fatture emesse degli imballaggi importati. L'agevolazione consente ai piccoli commercianti di indicare nelle fatture la dicitura: "Corrispettivo comprensivo del contributo ambientale Conai già assolto" IMPORTANTE: Il Consorzio che effettua per la prima volta acquisti dall'estero è tenuto ad inviare a CONAI una DICHIARAZIONE TRIMESTRALE del Contributo Ambientale CONAI, indipendentemente dal valore dello stesso; se dal calcolo risulta esente può presentarla anche annuale. Esiste una soglia minima di Contributo ambientale al di sotto della quale CONAI non provvede alla fatturazione e l'azienda è esentata dall'obbligo di dichiarazione per gli anni successivi fino al superamento della stessa soglia.			
3		FORMAZIONE WHISTLEBLOWING			
OPPORTUNO AVERNE EVIDENZA		Le organizzazioni che hanno adempiuto agli obblighi derivanti dal D.Lgs 24/2023 (noto come "Whistleblowing"), dopo l'attivazione dei canali di segnalazione e la identificazione del gestore, è opportuno che programmino delle attività "formative" verso il personale interessato. Nelle linee guida ANAC, al paragrafo 3.1, si esplicita: "È opportuno che negli stessi strumenti di programmazione vengano pianificate anche iniziative di sensibilizzazione e formazione del personale per divulgare le finalità dell'istituto del whistleblowing e la procedura per il suo utilizzo (quali ad esempio comunicazioni specifiche, eventi di formazione, newsletter e portale intranet).			
4		OBBLIGO ASSICURAZIONE			
OBBLIGO ENTRO 31/12/24		Con la Legge di Bilancio 2024 (Legge 30 dicembre 2023 n. 213), all'Art. 1 c. 101/108 è previsto che le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2188 del codice civile, sono tenute a stipulare, entro il 31 dicembre 2024, contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofici verificatisi sul territorio nazionale. Per eventi da assicurare di cui al primo periodo si intendono i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle imprese e del made in Italy possono essere stabilite ulteriori modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione, ivi incluse le modalità di individuazione degli eventi calamitosi e catastrofici suscettibili di indennizzo.			
5		SANZIONI SUI "DOCUMENTI" DEI RIFIUTI			
IMPORTANTE AVERE LE COMPETENZE PER FORMULARI E REGISTRO CARICO E SCARICO		Il 17 dicembre 2023 è entrata in vigore la Legge 15 dicembre 2023, n. 191 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili" (Gazzetta Ufficiale n. 293 del 16/12/2023) che, tramite l'art. 8-quater modifica l'art. 258 del D.Lgs. n. 152/2006 relativo alle sanzioni per la violazione degli obblighi di tenuta dei registri di carico e scarico e formulari rifiuti, stabilendo che il cumulo giuridico per più violazioni delle norme su registri e formulari rifiuti ex Dlgs 152/2006 si applica anche agli illeciti antecedenti l'entrata in vigore del Dlgs. 116/2020. Il "cumulo giuridico" per più violazioni è stato introdotto nell'articolo 258 dal Dlgs 116/2020 ed applicato dal 26 settembre 2020: chi, con un'azione od omissione viola diverse disposizioni su tenuta registri e formulari o commette più violazioni della stessa disposizione, è punito con la sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave aumentata sino al doppio, anziché con la somma delle sanzioni per ogni violazione commessa (cumulo materiale). Ora la Legge n. 191/2023, introducendo il comma 9-bis all'articolo 258 del Dlgs 152/2006, stabilisce che il cumulo giuridico si applica a tutte le violazioni in materia di tenuta di registri e formulari commesse anteriormente l'entrata in vigore del Dlgs 116/2020, per le quali non sia già intervenuta sentenza passata in giudicato.			
I nostri tecnici possono darVi assistenza sui punti sopra riportati e sui temi D. LGS 231/01 - PRIVACY - RSPP - ISO9001 - ISO14001 - ISO45001 - BRC - IFS - IATF PERCORSI FORMATIVI - MARCATURA CE - CONTRIBUTI					
GRADIREI ULTERIORI CHIARIMENTI SUI PUNTI: _____ PER INFORMAZIONI PIÙ DETTAGLIATE (barrare la casella di interesse) E INVIARE PER FAX o E-MAIL DITTA: _____ REFERENTE: _____ TEL: _____ E-MAIL: _____ Trattamento dei dati e Privacy. In riferimento al trattamento dei dati secondo la legislazione vigente, in particolare Reg. UE 679/16 e D.Lgs. 196/03, si precisa che i dati riportati nel presente documento saranno trattati esclusivamente per i servizi richiesti dal cliente e dagli interessati con i quali viene in contatto (come indicato nell'informativa al punto 2A). L'interessato può esercitare i diritti di cui agli art-15-22 del Reg. UE 679/16 comunicando con i riferimenti riportati nella informativa che è disponibile sul sito aziendale. La persona che ci comunica i dati di altri interessati, dichiara di essere autorizzata per tali comunicazioni. Clicca per indicare di NON inviare più la Vostra newsletter.					